



COMUNE DI LACONI

PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO DEL SINDACO

Piazza Marconi, 1, 09090 - Laconi / Tel 0782 866200 Fax 0782 869579
PEC: protocollo@pec.comune.laconi.or.it E-mail: info@comune.laconi.or.it
www.comune.laconi.or.it

Ordinanza n° 15 del 09.06.2021

Oggetto: Smaltimento, in deroga e in via eccezionale, di animali morti mediante sotterramento in loco. Azienda Zootecnica IT036NU077

Acquisita la comunicazione del Servizio di Sanità Animale della ASSL Oristano, prot. n. 3409 del 08.06.2021 con la quale viene segnalata la presenza di numero 4 (quattro), animali morti della specie Ovina presso l'azienda zootecnica contrassegnata dal codice aziendale IT036NU077 sita in Località ///////////////, agro del Comune di Laconi, proprietario dell'allevamento Sig. ///////////////, codice fiscale ///////////////, indirizzo sede legale via //// n. //, Comune di Laconi (fonte SIV - Sistema Informativo del Ministero della Salute).

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR n. 320 del 08.02.1954 e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge regionale n. 17 del 27.07.2016 "Istituzione dall'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 20006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)";

Visti il Regolamento CE 1069/2009 (in particolare l'art. 19) e il Regolamento UE 142/2021 (in particolare l'allegato VI, capo III, sez. 1 e 2) recanti norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e le relative disposizioni di applicazione;

Vista la Legge regionale 22 dicembre 2014 n. 34;

Preso atto delle difficoltà operative e organizzative per poter garantire, nell'immediato, il rispetto dell'obbligo generale di disporre di un adeguato, ordinario e puntuale sistema di smaltimento degli animali morti presso impianti autorizzati conformemente al Regolamento CE 1069/2009;

Considerato lo stato di emergenza sanitaria e di igiene pubblica derivante dalla presenza di animali morti ("danno imminente") e la conseguente necessità di adottare provvedimenti urgenti volti ad evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali e per l'ambiente;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 TUEL e le successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'articolo n. 50 concernente le competenze del Sindaco, quale rappresentate della comunità locale, in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

Ritenuto necessario emanare la presente Ordinanza per autorizzare, in deroga ed in via eccezionale, lo smaltimento immediato degli animali morti mediante sotterramento in loco da eseguirsi a cura del proprietario degli animali, nelle more della concreta messa in opera, da parte del predetto allevatore, di un adeguato e ordinario sistema di smaltimento degli animali morti presso impianti autorizzati ai sensi del Regolamento CE 1069/2009;

ORDINA

Con decorrenza immediata, al sopra generalizzato Sig. ///////////////, di provvedere, a proprie spese e responsabilità, allo smaltimento degli animali morti di cui in premessa mediante **immediato sotterramento in loco** in un unico sito all'interno del perimetro dell'azienda zootecnica

IT036NU077, sita in Località “//////////” agro di Laconi, nel rispetto della normativa vigente.

In subordine, **immediato sotterramento in un altro sito** ritenuto idoneo dal Settore Tecnico del Comune, previa motivazione in ordine all'impossibilità di adempiere all'interno del perimetro della suddetta azienda zootecnica, fatta salva la preventiva comunicazione ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria della ASSL e assicurando l'utilizzo di contenitori o cassoni a tenuta stagna per evitare la fuoriuscita di parti liquide o solide di sottoprodotti di origine animale durante il trasporto

Il sotterramento degli animali deve avvenire nel rispetto delle seguenti regole e prescrizioni:

- Registrazione del numero, specie e categoria degli animali sotterrati, data e luogo di sotterramento.
- L'area prescelta per l'infossamento, possibilmente lontano dalla visione pubblica, deve essere segnalata per poter consentire all'autorità competente di effettuare i controlli ufficiali finalizzati a prevenire e gestire i rischi per la salute pubblica, per gli animali circostanti e per l'ambiente.
- La fossa, al fine di evitare contaminazioni delle falde d'acqua, deve essere realizzata lontano da pozzi, sorgenti e falde acquifere, corpi idrici superficiali e condutture di acqua potabile (possibilmente ad almeno 200 metri di distanza); nella scelta dell'area si deve tener conto anche della pendenza del luogo e dei fenomeni di erosione, della direzione dei venti, del livello della falda idrica, della presenza di eventuali cavi sotterranei, condutture varie, fosse settiche.
- Gli animali devono essere sotterrati in modo che gli animali carnivori o onnivori non possono accedervi e in modo tale da evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali circostanti e per l'ambiente (per l'acqua, l'aria, il terreno la vegetazione).
- La fossa deve essere sufficientemente profonda in maniera tale da garantire che le carcasse animali possano essere ricoperte con uno strato di terra dello spessore minimo di 1,20 metri (se il terreno è argilloso la terra deve essere mescolata con sabbia per favorire l'aerazione); la superficie del fondo della fossa deve essere di circa 1 mq per ogni quintale di animale da sotterrare:
 - Le carcasse degli animali devono essere possibilmente disposte in monostrato o, in subordine, in starti quanto più sottili possibile tra loro alternati da terra. Se animali ruminanti è consigliabile forare il rumine;
 - Per accelerare i fenomeni di decomposizione sarebbe opportuno aggiungere, nel fondo della fossa e sopra le carcasse, uno strato di 20 – 40 cm di paglia o letame;
 - Il fondo della fossa e le pareti andranno cosparsi con calce viva (ossido di calcio) in quantità di circa 3 kg per ogni quintale di carcasse animali e le carcasse cosparse anche con altri disinfettanti quali l'idrossido di sodio 2% (soda caustica) specialmente in caso di carcasse di suini.
- La fossa dovrà essere successivamente riempita di terra sopra le carcasse animali avendo cura di non pressarla in modo eccessivo in quanto, con i successivi fenomeni di decomposizione, la produzione di gas potrebbe favorire la formazione di spaccature con possibile fuoriuscita di materiale.

A F F I D A

Alla Polizia Locale, alle altre Forze di Polizia, ai servizi di Sanità Pubblica Veterinaria della ASSL di Oristano, ognuno per le proprie competenze, il compito di vigilare sull'osservanza del presente Provvedimento.

A V V I S A

Che in caso di inosservanza del presente Provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla normativa specifica di sanità pubblica veterinaria.

I N F O R M A

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 Agosto 1990, n° 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 Dicembre 1971, n° 1034), oppure in via alternativa, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199).

D I S P O N E

La notifica della presente Ordinanza a:

- Proprietario dell'allevamento sopra specificato

La trasmissione della presente Ordinanza a:

- ATS Sardegna – ASSL Oristano – Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria;
- Ufficio Polizia Locale;
- Ufficio Tecnico Comunale;
- Locale stazione dei Carabinieri;
- Locale Stazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;

Il Sindaco
(Dott. Salvatore Argiolas)